

## STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

Varese, 9 marzo 2023

### **Circolare n. 4/2023 – Misure volte a supportare le imprese e i contribuenti – c.d. “Tregua fiscale”**

Nel seguito ricordiamo le principali misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 (segnalate nella nostra circolare del 13 gennaio 2023) rientranti nella c.d. “Tregua Fiscale”.

#### **Sanatoria errori formali – scadenza 31 marzo 2023**

Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi e adempimenti di natura formale *commesse fino al 31 ottobre 2022* dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, possono essere regolarizzate con il versamento di € 200,00 per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni purché le stesse non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.

Si fa riferimento a inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili, comunque, di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale (diversamente saremmo nell’ambito di violazioni meramente formali non punibili).

Sono escluse le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

Il perfezionamento della regolarizzazione richiede il versamento di € 200,00 per ciascun periodo di imposta (codice tributo “TF44”, periodo di imposta “AAAA” – il versamento può essere effettuato in unica soluzione indicando nel campo “rateazione” il valore “0101” entro il **31.03.2023**, ovvero in due rate di pari importo indicando nel campo “rateazione” rispettivamente i valori “0102” e “0202” entro il 31.03.2023 e il 31.03.2024 – e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro il termine di pagamento della seconda rata.

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile.

#### **Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – scadenza 31 marzo 2023**

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, è prevista una forma di ravvedimento operoso cd. “speciale” che prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni

"sostanziali" dichiarative (e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione delle dichiarazioni come ad esempio, in campo iva, l'omessa o infedele fatturazione o l'indebita detrazione) concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-*bis* del D.P.R. 600/1973 e 54-*bis* del D.P.R. 633/1972 (controllo automatizzato delle dichiarazioni).

La regolarizzazione implica il versamento dell'imposta, delle sanzioni nella misura di un diciottesimo del minimo e degli interessi o in un'unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute (ad esempio tramite presentazione di dichiarazione integrativa).

È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre, sulle rate successive alla prima - da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno - sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

E' possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Le violazioni "ravvedibili" non devono essere state già contestate alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata.

La regolarizzazione non è esperibile per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

I codici tributo da utilizzare per il versamento sono stati istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023.

### **Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021**

Possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo e richieste a mezzo delle comunicazioni di irregolarità, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021.

Possono essere definite le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non era ancora scaduto alla data del 1° gennaio 2023. La disposizione riguarda quindi sia le comunicazioni già recapitate a tale data sia quelle recapitate successivamente.

Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate (in unica soluzione o la prima rata, in caso di pagamento rateale), entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento

della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.

La definizione agevolata riguarda anche le comunicazioni in corso di pagamento rateale al 1° gennaio 2023 in relazione alle quali le somme dovute devono essere rideterminate mentre il pagamento rateale prosegue, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a venti rate.

Invitiamo i clienti interessati alla rideterminazione delle rate relative a comunicazioni già ricevute a mettersi in contatto con lo Studio.

### **Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione – scadenza termine di presentazione della domanda 30 aprile 2023**

È prevista una nuova procedura di "rottamazione" che prevede che possano essere definiti in modo agevolato, ovvero senza corrispondere né le sanzioni né gli interessi, i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Per fruire della definizione il debitore deve presentare **entro il 30 aprile 2023** una apposita dichiarazione, con modalità telematiche, all'Agenzia delle Entrate Riscossione con la quale manifesta la volontà di aderire alla definizione.

Le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero, con addebito di interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° agosto 2023), in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo, così ripartite:

- la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute;
- le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024 (comma 232).

L'agente della riscossione comunica all'interessato, entro il 30 giugno 2023, l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di versamento dei piani rateali in essere alla data di presentazione della stessa dichiarazione riguardanti i carichi definibili che ne sono oggetto.

È riconosciuta, anche con riferimento a debiti relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 già oggetto di una definizione inefficace, la possibilità di accedere alla nuova agevolazione secondo le nuove disposizioni.

\*\*\*\*\*

## **Verifica della propria posizione debitoria**

La Definizione agevolata ("Rottamazione-*quater*") riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate. Si consiglia pertanto di verificare tramite accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la propria posizione debitoria e, in presenza di carichi, di richiedere il "prospetto informativo" per conoscere quali debiti a proprio carico rientrano nella definizione agevolata. La richiesta può essere effettuata o tramite accesso all'area riservata (con le credenziali personali in Vs possesso – esempio tramite Spid) o tramite il form in area pubblica.

Il documento definito "prospetto informativo" viene inviato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione all'indirizzo di posta elettronica inserito nella richiesta e contiene l'elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere "definiti" nonché l'importo dovuto aderendo all'agevolazione.

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti

(Studio Castelli Professionisti Associati)